

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 298

48° anno

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

15 novembre 2005

Sommaro

Corte di giustizia

- ★ **Modifica del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado** 1

CORTE DI GIUSTIZIA

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LE SEGUENTI MODIFICHE DEL PROPRIO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e, in particolare, l'articolo 224, quinto comma, del medesimo,

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e, in particolare, l'articolo 140, quinto comma, del medesimo,

Il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 2 maggio 1991 ⁽³⁾, modificato il 15 settembre 1994 ⁽⁴⁾, il 17 febbraio 1995 ⁽⁵⁾, il 6 luglio 1995 ⁽⁶⁾, il 12 marzo 1997 ⁽⁷⁾, il 17 maggio 1999 ⁽⁸⁾, il 6 dicembre 2000 ⁽⁹⁾, il 21 maggio 2003 ⁽¹⁰⁾, il 19 aprile ⁽¹¹⁾ e il 21 aprile 2004 ⁽¹²⁾, è modificato come segue:

visto l'articolo 63 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia,

1. All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

visto l'accordo della Corte di giustizia;

«§ 1

Subito dopo il rinnovo parziale previsto dagli articoli 224 del Trattato CE e 140 del Trattato CEEA, i giudici eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il presidente del tribunale.».

vista l'approvazione del Consiglio, data il 18 luglio 2005 e il 3 ottobre 2005,

2. All'articolo 9, il secondo comma, è sostituito dal seguente:

considerando quanto segue:

«In caso di assenza o di impedimento simultaneo del presidente del Tribunale e dei presidenti di sezione, o in caso di simultanea vacanza delle loro cariche, la presidenza viene assunta da uno degli altri giudici secondo l'ordine stabilito dall'articolo 6.».

(1) Alla luce dell'esperienza acquisita, occorre modificare talune disposizioni del regolamento di procedura al fine di chiarirne la portata ovvero di adeguarle alle esigenze di un'efficace organizzazione dello svolgimento dei procedimenti.

3. All'articolo 24, il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

(2) Occorre adeguare le disposizioni in materia di gratuito patrocinio in considerazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie ⁽¹⁾.

«§ 1

La cancelleria tiene, sotto la responsabilità del cancelliere, un registro in cui sono cronologicamente iscritti tutti gli atti processuali ed i documenti depositati a loro sostegno, nell'ordine della loro produzione.».

(3) Occorre disciplinare le impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, istituito con decisione 2004/752/CE, Euratom del Consiglio, del 2 novembre 2004 ⁽²⁾,

⁽³⁾ GU L 136 del 30 maggio 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 249 del 24 settembre 1994, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 44 del 28 febbraio 1995, pag. 64.

⁽⁶⁾ GU L 172 del 22 luglio 1995, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 103 del 19 aprile 1997, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU L 135 del 29 maggio 1999, pag. 92.

⁽⁹⁾ GU L 322 del 19 dicembre 2000, pag. 4.

⁽¹⁰⁾ GU L 147 del 14 giugno 2003, pag. 22.

⁽¹¹⁾ GU L 132 del 29 aprile 2004, pag. 3.

⁽¹²⁾ GU L 127 del 29 aprile 2004, pag. 108.

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.3.2003, pag. 41.

⁽²⁾ GU L 333 del 9.11.2004, pag. 7.

4. All'articolo 32, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«Se, nella grande sezione o in una delle sezioni composte da cinque giudici, a causa di assenza o di impedimento di un giudice verificatisi anteriormente alla data di apertura della fase orale del procedimento, il numero dei giudici di cui all'articolo 10, paragrafo 1, non è raggiunto, tale sezione è integrata da un giudice designato dal presidente del Tribunale al fine di ristabilire il numero di giudici previsto.».

5. All'articolo 41, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«§ 1

Il Tribunale, qualora ritenga che il comportamento di un consulente o avvocato dinanzi al Tribunale, al presidente, ad un giudice o al cancelliere, sia incompatibile con il decoro del Tribunale stesso o con le esigenze di buona amministrazione della giustizia, ovvero qualora ritenga che detto consulente o avvocato usi dei diritti inerenti alle sue funzioni per scopi diversi da quelli per i quali tali diritti gli sono stati riconosciuti, ne dà comunicazione all'interessato. Il Tribunale può informare in merito gli organismi alla cui autorità l'interessato è soggetto; copia della comunicazione inviata a tali organismi è trasmessa a quest'ultimo.

Per gli stessi motivi, il Tribunale, sentito l'interessato, può disporre in qualsiasi momento l'esclusione dal procedimento mediante ordinanza. Detta ordinanza è immediatamente esecutiva.».

6. L'articolo 43 è modificato come segue:

a) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente periodo:

«L'articolo 102, paragrafo 2, non si applica al detto termine di 10 giorni.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«§ 7

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, primo comma e dei paragrafi da 2 a 5, il Tribunale può, con decisione, determinare le condizioni alle quali un atto di procedura trasmesso elettronicamente alla cancelleria è considerato essere l'originale di tale atto. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.».

7. L'articolo 46 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Nel termine di due mesi dalla notifica del ricorso, il convenuto deve presentare un controricorso contenente:»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«§ 3

Il termine previsto dal precedente paragrafo 1 può, in presenza di circostanze eccezionali, essere prorogato dal presidente su richiesta motivata del convenuto.».

8. L'articolo 50 è modificato come segue:

a) il comma unico diviene il paragrafo 1;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«§ 2

Gli agenti, i consulenti e gli avvocati di tutte le parti nelle cause riunite, ivi comprese le parti intervenenti, possono consultare presso la cancelleria gli atti processuali notificati alle parti nelle altre cause interessate. Su domanda di una parte, il presidente, fatto salvo l'articolo 67, paragrafo 3, nel rispetto del diritto di difesa delle altre parti, può tuttavia escludere da tale consultazione gli atti segreti o riservati.».

9. All'articolo 55, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«§ 1

Il Tribunale conosce delle cause per le quali è stato adito nell'ordine secondo il quale è compiuta la loro istruzione. Tra più cause di cui l'istruzione sia compiuta contemporaneamente, l'ordine è determinato dalla data d'iscrizione dell'atto introduttivo nel registro.».

10. All'articolo 64, paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«§ 5

Qualora il Tribunale riunito in seduta plenaria o in grande sezione decida di disporre mediante ordinanza misure di organizzazione del procedimento e non vi proceda esso stesso, ne incarica la sezione alla quale la causa è stata inizialmente attribuita oppure il giudice relatore.».

11. All'articolo 67, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«§ 1

Se il Tribunale dispone, in seduta plenaria o in grande sezione, di aprire un'istruttoria e non vi provvede esso stesso, ne incarica la sezione alla quale la causa è stata inizialmente attribuita o il giudice relatore.».

12. L'articolo 76 bis è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, secondo comma, è aggiunto il seguente periodo:

«In tale istanza può essere contenuta l'indicazione che taluni motivi o argomenti o taluni passi del ricorso o del controricorso vengono dedotti unicamente nel caso in cui non sarà statuito mediante procedimento accelerato, in particolare accludendo all'istanza una versione ridotta del ricorso nonché un elenco dei soli allegati di cui tener conto nel caso in cui si dovesse statuire mediante procedimento accelerato.»;

b) il paragrafo 2 è modificato come segue:

i) il comma unico diventa secondo comma;

ii) è inserito il seguente nuovo primo comma:

«In deroga all'articolo 46, paragrafo 1, qualora il ricorrente abbia richiesto, a termini del precedente paragrafo 1, di statuire mediante procedimento accelerato, il termine per il deposito del controricorso è di un mese. Qualora il Tribunale decida di non accogliere tale istanza, alla parte convenuta viene concesso un termine supplementare di un mese per presentare o, a seconda dei casi, integrare il controricorso. I termini previsti nel presente comma possono essere prorogati ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 3.»;

c) è aggiunto il seguente paragrafo:

«§ 4

La decisione del Tribunale di statuire mediante procedimento accelerato può essere accompagnata da condizioni relative al volume e alle modalità di presentazione delle memorie delle parti, al successivo svolgimento del procedimento o ai motivi ed argomenti in merito ai quali il Tribunale sarà chiamato a pronunciarsi.

Qualora una delle parti non si conformi ad una di tali condizioni, la decisione di statuire mediante procedimento accelerato può essere revocata. In tal caso, il procedimento viene proseguito secondo la procedura ordinaria.».

13. L'articolo 93 è sostituito dal seguente:

«Articolo 93

§ 1

La cassa del Tribunale e i suoi debitori effettuano i pagamenti in euro.

§ 2

Qualora spese ripetibili siano state sostenute in una valuta diversa dall'euro o qualora atti che danno luogo a rifusione siano stati compiuti in un paese di cui l'euro non costituisca la valuta ufficiale, il cambio delle valute è effettuato sulla base del corso di riferimento della Banca Centrale Europea del giorno del pagamento.».

14. Il Capo VII del Titolo secondo è sostituito dal seguente:

«Capo VII

DEL GRATUITO PATROCINIO

Articolo 94

§ 1

Per garantire l'accesso effettivo alla giustizia, per i procedimenti dinanzi al Tribunale viene concesso il beneficio del gratuito patrocinio, nel rispetto delle regole di seguito enunciate.

Il gratuito patrocinio copre, in tutto o in parte, le spese connesse all'assistenza ed alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale. Tali spese sono a carico della cassa del Tribunale.

§ 2

Ogni persona fisica che, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell'incapacità totale o parziale di far fronte alle spese di cui al precedente paragrafo 1 ha il diritto di beneficiare del gratuito patrocinio.

La situazione economica viene valutata tenendo conto di elementi oggettivi quali il reddito, il patrimonio posseduto e la situazione familiare.

§ 3

Il gratuito patrocinio viene negato qualora l'azione per la quale venga richiesto appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata.

Articolo 95

§ 1

Il gratuito patrocinio può essere richiesto anteriormente o successivamente alla presentazione del ricorso.

Per la presentazione della relativa domanda non è prescritta l'assistenza di un avvocato.

§ 2

La domanda di gratuito patrocinio deve essere corredata di tutte le informazioni e di tutti i documenti giustificativi che consentano di valutare la situazione economica del richiedente, quale un certificato rilasciato dall'autorità nazionale competente attestante tale situazione economica.

Qualora la domanda venga presentata anteriormente alla proposizione del ricorso, il richiedente deve esporre sommariamente l'oggetto del ricorso previsto, i fatti e gli argomenti a sostegno dello stesso. Documenti giustificativi al riguardo devono essere allegati alla domanda.

§ 3

Il Tribunale può prevedere, conformemente all'articolo 150, l'utilizzazione obbligatoria di un formulario per la presentazione della domanda di gratuito patrocinio.

Articolo 96

§ 1

Prima di pronunciarsi sulla domanda di gratuito patrocinio, il Tribunale invita l'altra parte a presentare osservazioni scritte, salvo che, alla luce degli elementi forniti, non risulti già la insussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 94, paragrafo 2, o la sussistenza di quelli previsti dal successivo paragrafo 3.

§ 2

La decisione sulla domanda di gratuito patrocinio è adottata dal presidente mediante ordinanza. Egli può rimettere la questione al Tribunale.

L'ordinanza di diniego del gratuito patrocinio è motivata.

§ 3

Nell'ordinanza con cui viene concesso il gratuito patrocinio, un avvocato è designato per rappresentare l'interessato.

Ove l'interessato non abbia egli stesso proposto un avvocato o qualora la scelta da questi fatta non sia approvata, il cancelliere trasmette l'ordinanza di concessione del gratuito patrocinio e copia della domanda all'autorità nazionale competente indicata nell'allegato II del regolamento addizionale al regolamento di procedura della Corte. L'avvocato incaricato di rappresentare il richiedente è designato sulla base delle proposte trasmesse dalla detta autorità.

L'ordinanza di concessione del gratuito patrocinio può stabilire un importo che sarà versato all'avvocato incaricato di rappresentare l'interessato o fissare un limite massimo che le spese e gli onorari dell'avvocato non potranno, in via di principio, superare. Nell'ordinanza può essere previsto un contributo dell'interessato alle spese di cui all'articolo 94, paragrafo 1, in considerazione delle sue condizioni economiche.

§ 4

La presentazione della domanda di gratuito patrocinio sospende il termine previsto per la presentazione di ricorso sino alla data di notificazione dell'ordinanza che decide su tale domanda ovvero, nell'ipotesi prevista al secondo comma del paragrafo 3, dell'ordinanza che designa l'avvocato incaricato di rappresentare il richiedente.

§ 5

In caso di mutamento, in corso di giudizio, dei presupposti in considerazione dei quali il gratuito patrocinio è stato concesso, il presidente può, sentito l'interessato, revocare il beneficio sia d'ufficio sia su domanda. Egli può altresì rimettere la questione al Tribunale.

L'ordinanza di revoca del gratuito patrocinio è motivata.

§ 6

Le ordinanze emesse ai sensi del presente articolo non sono impugnabili.

Articolo 97

§ 1

In caso di ammissione al gratuito patrocinio, il presidente può disporre, su domanda dell'avvocato dell'interessato, il versamento di un anticipo all'avvocato medesimo.

§ 2

Nel caso in cui, per effetto della decisione che conclude il procedimento, il beneficiario del gratuito patrocinio debba

sopportare le proprie spese, il presidente fissa, con ordinanza motivata non impugnabile, le spese e gli onorari dell'avvocato che sono a carico della cassa del Tribunale. Il presidente può rimettere la questione al Tribunale.

§ 3

Nel caso in cui, nella decisione che conclude il procedimento, il Tribunale abbia condannato un'altra parte a sopportare le spese del beneficiario del gratuito patrocinio, la parte medesima è tenuta a rimborsare alla cassa del Tribunale le somme anticipate per effetto del beneficio concesso.

In caso di contestazione ovvero nel caso in cui la parte medesima non dia seguito alla domanda del cancelliere di rimborso di tali somme, il presidente statuisce con ordinanza motivata non impugnabile. Il presidente può rimettere la questione al Tribunale.

§ 4

In caso di soccombenza del beneficiario del gratuito patrocinio, il Tribunale, pronunciandosi sulle spese nella decisione che conclude il procedimento, può disporre, per ragioni di equità, che una o più altre parti sopportino le proprie spese ovvero che queste siano sopportate, in tutto o in parte, dalla cassa del Tribunale a titolo di gratuito patrocinio.»

15. L'articolo 113 è sostituito dal seguente:

«Articolo 113

Il Tribunale può in qualsiasi momento, d'ufficio, pronunciarsi, sentite le parti, sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico o dichiarare che il ricorso è diventato privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire; la decisione è adottata nelle forme previste dall'articolo 114, paragrafi 3 e 4.»

16. All'articolo 114, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«§ 2

Depositato l'atto introduttivo della domanda, il presidente fissa all'altra parte un termine per presentare per iscritto le sue conclusioni ed i suoi argomenti in fatto e in diritto.»

17. È inserito il seguente titolo:

*«TITOLO QUINTO***DELLE IMPUGNAZIONI PROPOSTE CONTRO LE DECISIONI DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA***Articolo 137*

§ 1

L'impugnazione è proposta con il deposito di un ricorso presso la cancelleria del Tribunale di primo grado o del Tribunale della funzione pubblica.

§ 2

La cancelleria del Tribunale della funzione pubblica trasmette immediatamente il fascicolo del giudizio di primo grado e, se del caso, l'atto di impugnazione alla cancelleria del Tribunale di primo grado.

Articolo 138

§ 1

L'atto di impugnazione contiene:

- il nome e il domicilio della parte che propone l'impugnazione, detta ricorrente;
- l'indicazione delle altre parti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica;
- i motivi e gli argomenti di diritto;
- le conclusioni del ricorrente.

L'articolo 43 e l'articolo 44, paragrafi 2 e 3, si applicano all'impugnazione.

§ 2

La decisione del Tribunale della funzione pubblica che costituisce oggetto di gravame deve essere allegata all'atto di impugnazione. Va fatta menzione della data in cui la decisione impugnata è stata notificata al ricorrente.

§ 3

Se l'atto di impugnazione non è conforme all'articolo 44, paragrafo 3, o al paragrafo 2 del presente articolo, si applica l'articolo 44, paragrafo 6.

Articolo 139

§ 1

Le conclusioni dell'atto di impugnazione debbono avere per oggetto:

- l'annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale della funzione pubblica;
- l'accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione.

§ 2

L'impugnazione non può modificare l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Articolo 140

L'atto di impugnazione è notificato a tutte le parti del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Si applica l'articolo 45.

Articolo 141

§ 1

Ogni parte del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica può presentare una comparsa di risposta nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica dell'atto di impugnazione. Questo termine non può essere prorogato.

§ 2

La comparsa di risposta contiene:

- il nome e il domicilio della parte che la presenta;
- la data in cui è stato notificato a tale parte l'atto di impugnazione;
- i motivi e gli argomenti di diritto;
- le conclusioni.

Si applicano l'articolo 43 e l'articolo 44, paragrafi 2 e 3.

Articolo 142

§ 1

Le conclusioni della comparsa di risposta devono avere per oggetto:

- il rigetto, totale o parziale, dell'impugnazione ovvero l'annullamento, totale o parziale, della decisione del Tribunale della funzione pubblica;
- l'accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione.

§ 2

La comparsa di risposta non può modificare l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Articolo 143

§ 1

L'atto di impugnazione e la comparsa di risposta possono essere integrati con una replica e una controreplica se il presidente, a seguito di una domanda in tal senso proposta dal ricorrente nel termine di sette giorni a decorrere dalla notifica della comparsa di risposta, lo ritenga necessario e autorizzi espressamente la presentazione di una replica per consentire al ricorrente di difendere il suo punto di vista o per acquisire elementi utili alla decisione sull'impugnazione. Il presidente fissa la data entro cui la replica deve essere presentata e, all'atto della notifica di questa, la data entro cui la controreplica deve essere presentata.

§ 2

Quando le conclusioni di una comparsa di risposta sono volte all'annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale della funzione pubblica in base ad un motivo che non sia stato dedotto nell'atto di impugnazione, il ricorrente o qualsiasi altra parte può presentare una replica il cui oggetto è limitato a tale motivo entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della comparsa di risposta. Il paragrafo 1 si applica a tutte le memorie successive a tale replica.

Articolo 144

Fatte salve le disposizioni che seguono, l'articolo 48, paragrafo 2, gli articoli 49, 50, l'articolo 51, paragrafo 1, gli articoli 52, 55-64, 76 bis-110, l'articolo 115, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 116, 123-127 e 129 si applicano al procedimento di impugnazione promosso dinanzi al Tribunale di primo grado contro una decisione del Tribunale della funzione pubblica.

Articolo 145

Quando l'impugnazione è, in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale di primo grado, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, può respingere in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, l'impugnazione con ordinanza motivata.

Articolo 146

Dopo la presentazione delle memorie contemplate dall'articolo 141, paragrafo 1, ed eventualmente dall'articolo 143, paragrafi 1 e 2, il Tribunale di primo grado può decidere, su relazione del giudice relatore, sentiti l'avvocato generale e le parti, di statuire sull'impugnazione senza trattazione orale, a meno che una delle parti presenti una domanda indicando i motivi per i quali chiede di essere sentita. Tale domanda deve essere presentata entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica alla parte medesima della chiusura della fase scritta del procedimento. Tale termine può essere prorogato dal presidente.

Articolo 147

La relazione di cui all'articolo 52 viene presentata al Tribunale di primo grado successivamente al deposito delle memorie contemplate all'articolo 141, paragrafo 1, e, se del caso, all'articolo 143, paragrafi 1 e 2. Nel caso in cui tali memorie non vengano presentate, la stessa procedura si applica dopo la scadenza del termine per il loro deposito.

Articolo 148

Quando l'impugnazione è respinta o quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene decisa dal Tribunale di primo grado, quest'ultimo statuisce sulle spese.

L'articolo 88 si applica unicamente alle impugnazioni proposte dalle istituzioni.

In deroga all'articolo 87, paragrafo 2, il Tribunale di primo grado può decidere, nelle impugnazioni proposte dai funzionari o da altri dipendenti di un'istituzione, che le spese vengano ripartite fra le parti, nella misura richiesta dall'equità.

Se l'impugnazione viene ritirata si applica l'articolo 87, paragrafo 5.

Articolo 149

L'istanza d'intervento proposta al Tribunale di primo grado in un giudizio di impugnazione deve essere depositata prima della scadenza del termine di un mese a decorrere dalla pubblicazione di cui all'articolo 24, paragrafo 6.».

18. L'articolo 136 bis diviene articolo 150 e l'articolo 137 diviene articolo 151.

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, autentiche nelle lingue indicate all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento medesimo, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Esse entreranno in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla loro pubblicazione, ad eccezione dei punti 17 e 18 dell'articolo 1.

I punti 17 e 18 dell'articolo 1 entrano in vigore alla data dell'entrata in vigore dell'articolo 1 dell'allegato I dello Statuto della Corte, conformemente all'articolo 4, secondo comma, della decisione 2004/752/CE, Euratom.

Fatto a Lussemburgo, il 12 ottobre 2005.

Il cancelliere
E. COULON

Il Presidente
B. VESTERDORF